

INFORMATIVA_53_2021

Roma, 26 Marzo 2021

NOVITA' SULLE PENSIONI E SUI LAVORI USURANTI

Si trasmette il Notiziario FLP N.18

L'Ufficio Stampa



Roma, 24 marzo 2021

NOTIZIARIO N. 18

NOVITA' SULLE PENSIONI E SUI LAVORI USURANTI

PUBBLICO DIPENDENTE: TERMINE PER FAR VALERE SERVIZI PRE-RUOLO

Ricordiamo che il dipendente statale che abbia da far valere servizi o periodi computabili a domanda, con o senza riscatto, è tenuto a presentare - a pena di decadenza - istanza almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio.

Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine, la domanda deve essere presentata - sempre a pena di decadenza - entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione. (*Corte dei Conti Sentenza n. 39/2021, Sezione Giurisdizionale Regionale Calabria 08/02/2021*)

QUOTA 100: DOMANDE POSSIBILI ANCHE DOPO IL 31 DICEMBRE 2021

Stanno pervenendo molte domande sul diritto alla pensione per il raggiungimento della Quota 100.

Come noto l'articolo 14 del D.L. n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019 ha introdotto dal 2019 in via sperimentale, limitatamente al triennio 2019/2021, la facoltà di andare in pensione al raggiungimento di una età anagrafica di 62 anni unitamente a 38 anni di contribuzione.

La sperimentazione si rivolge a tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi assicurati all'INPS, che entro il 31 dicembre 2021 raggiungano i predetti requisiti. L'articolo 14, c. 1 del predetto Decreto Legge, dispone espressamente che il diritto acquisito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data (*cd. principio della cristallizzazione del diritto a pensione*).

Ciò significa che se il lavoratore raggiungerà i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2021 potrà scegliere di andare in pensione anche in un momento successivo senza perdere questa possibilità.

LAVORI USURANTI PER IL 2022: SCADENZA DOMANDE AL 1 MAGGIO 2021

L'INPS con Messaggio n. 1169 del 19.3.2021 (che inviamo in allegato) ha fornito le istruzioni per la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti per l'accesso al trattamento pensionistico nel 2022 (*lavori notturni in turni, lavori in "linea catena", conducenti di autoveicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo e altri ancora*).

La domanda di accesso al beneficio deve essere presentata entro il 1° maggio 2021 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre dello stesso anno. La domanda va presentata telematicamente, corredata di modulo "AP45" e della documentazione richiesta. Possono fare domanda anche i dipendenti del settore privato.

Chiaramente, il messaggio fornisce tutti i chiarimenti in merito alle categorie di lavoratori aventi titolo a detto beneficio, i requisiti di età e anzianità contributiva e la decorrenza in base alla data di presentazione della domanda.

Il Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali



 **Messaggio n° 1169 del 19/03/2021****Mittenti**

+

Oggetto

-

Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2021 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232

Testo completo del messaggio

-

1. Premessa

Con il messaggio n. 793 del 28 febbraio 2020 sono state fornite le indicazioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2020, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Di seguito, si forniscono le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2021, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell'anno 2022.

La domanda in argomento può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

Ad ogni buon fine, si richiamano le istruzioni fornite con la circolare n. 90 del 24 maggio 2017 e con la circolare n. 59 del 29 marzo 2018.

In particolare, con la citata circolare n. 90 del 2017 è stato precisato che, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 206, lettera c), della legge n. 232 del 2016, ai requisiti agevolati previsti per il pensionamento in argomento, adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2016 - dai decreti direttoriali 6 dicembre 2011 e 16 dicembre 2014 - non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025. Pertanto, i requisiti pensionistici vigenti alla data del 31 dicembre 2016 non sono adeguati alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026.

2. Destinatari del beneficio

2.1 Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena"; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo

Le categorie di lavoratori destinatarie del beneficio in parola, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2022 al 31.12.2022					
LAVORATORI DIPENDENTI			LAVORATORI AUTONOMI		
Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)	Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni	minimo 61 e 7 mesi*	97,6*	almeno 35 anni	minimo 62 e 7 mesi*	98,6*

* Requisiti adeguati all'incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e ss.mm.ii.

2.2 Lavoratori notturni a turni

A) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all'anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. il precedente paragrafo 2.1).

B) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all'anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2022 al 31.12.2022	
LAVORATORI DIPENDENTI	LAVORATORI AUTONOMI

Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)	Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni	minimo 63 e 7 mesi*	99,6*	almeno 35 anni	minimo 64 e 7 mesi*	100,6*

* Requisiti adeguati all'incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e ss.mm.ii.

C) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all'anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2022 al 31.12.2022					
LAVORATORI DIPENDENTI			LAVORATORI AUTONOMI		
Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)	Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni	minimo 62 e 7 mesi*	98,6*	almeno 35 anni	minimo 63 e 7 mesi*	99,6*

* Requisiti adeguati all'incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e ss.mm.ii.

2.3 Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo

I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. il precedente paragrafo 2.1).

3. Regime delle decorrenze

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2021 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

- a) un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
- b) due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
- c) tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

Con riferimento al personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), il differimento mensile di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011 non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell'anno di maturazione dei requisiti, sempre che alle date in argomento gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2021 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.

4. Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° maggio 2021 e relativa documentazione

La domanda di accesso al beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 67 del 2011 deve essere presentata entro il 1° maggio 2021 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le scansioni temporali indicate al precedente paragrafo 3.

La domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 20 settembre 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo n. 67 del 2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto 20 settembre 2017 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

Ai fini dell'applicazione della rivalutazione dei turni notturni di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è altresì richiesta la presentazione dell'accordo/contratto collettivo sottoscritto entro la data del 31 dicembre 2016, dal quale risulti che il lavoro è articolato in turni di 12 ore, svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno.

La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo "AP45" e dalla documentazione minima richiesta.

5. Comunicazione dell'Ente previdenziale al soggetto interessato

In esito alla domanda di accesso al beneficio, l'Istituto comunica al lavoratore interessato:

- a) l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
- b) l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata, con successiva comunicazione, in esito al monitoraggio di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 20 settembre 2011;
- c) il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Agli interessati, che presentano domanda entro il 1° maggio 2021 e che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, l'Istituto comunicherà l'accoglimento della domanda con riserva in quanto l'efficacia del provvedimento è subordinata all'accertamento dell'effettivo perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2022.

6. Presentazione della domanda di pensione con riconoscimento del beneficio

L'accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.

In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell'accoglimento della stessa, verranno esaminate le domande di accesso al beneficio il cui accoglimento è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2022.

A tal fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.

Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall'interessato o dai dati di archivio in possesso dell'Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l'accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.

Il Direttore Generale

Gabriella Di Michele

Allegati



Scarica il messaggio in formato PDF